

**Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.**

**Art. 21**

*(Stampa e altre produzioni)*

**1.** La Regione incentiva e sostiene le pubblicazioni periodiche scritte interamente o prevalentemente in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni. La Regione può stipulare, altresì, convenzioni con case editrici di quotidiani e periodici di informazione maggiormente diffusi che garantiscono un'informazione regolare e di qualità in lingua friulana utilizzando la grafia ufficiale.

**2.** La Regione, altresì, sostiene:

**a)** l'edizione, la distribuzione e la diffusione di libri e pubblicazioni in formato cartaceo, informatico o multimediale interamente o prevalentemente in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni;

**b)** la produzione e la diffusione di opere cinematografiche, teatrali e di musica cantata interamente o prevalentemente in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni.

**3.** Nelle pubblicazioni periodiche della Regione è garantita un'adeguata presenza della lingua friulana.